


# Federazione Sindacati Autonomi

## Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria



Segreteria Generale  
C.N.P.P.

### APPUNTO COMMISSIONI DIFESA AFFARI COSTITUZIONALI

Con il Decreto Legislativo n. 146 del 21 maggio 2000, il Governo istituiva il Ruolo direttivo della polizia penitenziaria prevedendo che lo stesso, avesse, uniformità di percorso carrieristico con quello già esistente nella Polizia di Stato, in attuazione della legge delega 28 luglio 1999, n. 266, in cui (all'art. 12) è stabilito che il personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria hanno *"carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato"*.

Nel corso del medesimo anno, con altro successivo Decreto Legislativo n. 334 del 5 ottobre, il Governo procedeva a riordinare esclusivamente il personale direttivo della Polizia di Stato, determinando una disuguaglianza tra personale direttivo delle due diverse forze dell'ordine per effetto di mutamenti nelle progressioni in carriera a vantaggio del personale della Polizia di Stato.

Con legge n. 208 del 28 dicembre 2015, il Parlamento fissava la cessazione di tale sperequazione, limitandone i benefici dei soli effetti economici a decorrere dal 1 gennaio 2016, anche in considerazione che negli anni precedenti vigevano le norme di *"spending review"* che avevano bloccato gli avanzamenti economici a tutto il personale delle forze di polizia.


L'amministrazione penitenziaria ometteva, inspiegabilmente, di dare esecuzione alla norma di legge succitata tralasciando di inquadrare il personale direttivo della polizia penitenziaria nelle relative qualifiche a seguito di opportuna ricostruzione di carriera in relazione alle previsioni del Decreto Legislativo n. 334 del 5 ottobre 2000 e delle sue successive modificazioni.

Tale inerzia veniva sanata dall'intervento successivo del Governo in sede di attuazione della delega ricevuta con legge 7 agosto 2015 n. 124 in tema di revisione dei ruoli delle forze di polizia. A tal proposito, per la sola polizia penitenziaria, si procedeva all'inserimento di uno specifico articolo, il 42, inserito nel Decreto Legislativo n. 95 del 29 maggio 2017.

Con tale articolo, inserito nel Capo IV, con titolo: *"Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria"* ed esplicitamente intestato: *"Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale"* e ricondotto, nel testo, all'attuazione della legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1

# Federazione Sindacati Autonomi

## Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria



Segreteria Generale  
C.N.P.P.

comma 973, veniva ricostruita ed equiparata la carriera dei direttivi della polizia penitenziaria a quelli della polizia di Stato.

Tuttavia, l'intervento normativo si limitava, per il solo personale direttivo della polizia penitenziaria, avente anzianità di servizio superiore ad anni tredici nel ruolo, al solo riallineamento suddetto non attuando la delega ricevuta dal parlamento, in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, di contro attuata per tutto il personale direttivo della Polizia di Stato e creando, in contrasto ai principi di equi-ordinazione contenuti nella delega, ed alla normativa del 28 dicembre 2015 n. 208, un'ulteriore sperequazione tra una parte dei direttivi, ultra tredicenni, della polizia penitenziaria rispetto agli omologhi della polizia di stato.

Nello specifico, in tema di revisione dei ruoli, al personale direttivo della polizia di stato avente, alla data del 1 gennaio 2018 la qualifica di *"vice questore aggiunto"* ed una anzianità di servizio complessiva nel ruolo superiore ad anni 13, è riconosciuto, dall'articolo 2 lettera "z" Decreto Legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, il conseguimento della qualifica successiva di *"vice questore"*, tale analogo precetto non risulta essere invece applicato ai direttivi *ultra tredicenni* della polizia penitenziaria, ovvero 65 unità, che, per effetto del riallineamento alla P.S., alla data del 1 gennaio 2018, ricoprono la qualifica analoga a quella di *"vice questore aggiunto"*.

Non solo, gli stessi direttivi *"vice questori aggiunti"* ultra tredicenni al 1 gennaio 2018, beneficiano nella revisione dei ruoli ed equi-ordinazione, della possibilità, in via transitoria ed in deroga alla ordinaria applicazione, dell'accesso allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di *"primo dirigente"*, nel quadriennio 2019 – 2022 dopo aver maturato solo 17 anni di anzianità nel ruolo, si veda in proposito l'articolo 2 lettera "ee" del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017.

La mancata previsione dei predetti istituti transitori, per i direttivi ultra tredicenni della polizia penitenziaria, si ribadisce, creano disparità di trattamento e si pongono in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega la quale espressamente prevede all'articolo 8 l'obbligo di mantenere una sostanziale equi-ordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici.

Non solo, anche nell'ambito della stessa polizia penitenziaria, prevedendo nella revisione della disciplina in materia di progressione di carriera, anch'essa delegata, una sperequazione nella progressione di carriera tra personale proveniente dai diversi ruoli direttivi, prevedendo percorsi temporalmente inferiori, nelle norme transitorie, per il personale proveniente dal ruolo direttivo ordinario rispetto a quello proveniente dal ruolo direttivo speciale, sebbene ad entrambe i ruoli attribuite le medesime funzioni, violando i principi direttivi di cui al punto 1) del comma a) della

# Federazione Sindacati Autonomi

## Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria



**Segreteria Generale  
C.N.P.P.**

legge 7 agosto 2015 n. 124 ove si obbliga, per la revisione dei ruoli, a tener conto del merito e della professionalità, pertanto parità di inquadramento a parità di funzioni svolte, anche in contrapposizione al principio Costituzionale di eguaglianza, violato con la previsione di agevolare il percorso di carriera, surrettiziamente, ad una parte di personale a discapito dell'altra pur svolgendo gli stessi le medesime funzioni.

Si rappresenta, infine, che tali disparità, sono state oggetto di discorde opinione, rispetto a tale mancata previsione, in sede di analisi e relativo parere da parte delle competenti commissioni parlamentari Affari Costituzionali e Difesa, proprio a sottolineare la violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento con la legge delega (si allega opportuna documentazione).

Si tiene a precisare, in ultimo, che dal punto di vista economico l'accoglimento delle richieste dei ricorrenti, inquadramento a commissario coordinatore superiore dal 1 gennaio 2018 e scrutinio a primo dirigente a decorrere dal compimento di 17 anni di anzianità nel ruolo direttivo, non comportano aggravii di spesa per lo Stato trattandosi di qualifiche soggette alla disponibilità dei posti per l'accesso e, pertanto, già in previsione di spesa.

La Segreteria Generale  
